



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA  
In composizione monocratica  
Sezione fallimentare - XIV civile

Il Giudice della XIV sezione civile, Dott.ssa Barbara Perna, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 49775 del ruolo generale degli affari  
contenziosi dell'anno 2017, promossa

TRA

in Amministrazione Straordinaria Reg. A.S.

- Attore -

E

Società Italiana di Servizi,

- Convenuta -

OGGETTO: azione di inefficacia ex art. 67 comma 2 l.f. e 49 D.L.vo 270/1999

CONCLUSIONI

Per parte attrice:



*“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 1) in forza del combinato disposto dagli artt. 49 del D.Lgs.270/99 e 67 comma 2 L.Fallim., accertare e dichiarare l'inefficacia dei pagamenti per complessivi € 17.080,00 eseguiti da in bonis in favore della convenuta e, per l'effetto, revocarli con conseguente condanna alla restituzione di detta somma oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo; 2) con vittoria delle spese di lite”.*

Per parte convenuta:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione -e senza accettazione dell'inversione dell'onere della prova -: - In via preliminare, dichiarare la parte attrice decaduta dall'azione revocatoria per i motivi di cui in premessa; - Nel merito rigettare integralmente tutte le domande avanzate nei confronti della Di Serv. s.r.l. in quanto manifestamente infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra dedotti; - Condannare a Tibe in Amministrazione Straordinaria Reg. A.S. n. al pagamento in favore di di S delle spese di lite del presente giudizio, espressamente compreso il rimborso delle spese generali nella misura di legge del 15%”.*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 04 luglio 2017 ed iscritto a ruolo in data 12 luglio 2017 l'Amministrazione Straordinaria di , conveniva in giudizio la SERV s.r.l. Società Italiana di Servizi al fine di ottenere una pronuncia di accertamento e dichiarazione di inefficacia ex art. 672 co. 1.f. del pagamento, di n. 2 fatture – ft. 69/2014 di € 8.540,00 e ft. 56/2014 di € 8540,00 – per complessivi € 17.080,00, e per l'effetto revocarlo con conseguente condanna della convenuta alla restituzione di detta somma oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo; 2) con vittoria delle spese di lite.”

A sostegno della domanda, parte attrice ha dedotto:

- 1) che beria *in bonis* aveva già depositato nel mese di marzo 2012 presso il Tribunale di Roma ricorso ex art.182 bis 6° comma l.f., dichiarato inammissibile in data 19.04.2012;
- 2) che in data 1 agosto 2012, la Società presentava presso il Tribunale di Frosinone, ove nel frattempo aveva trasferito la sede sociale, ricorso ai sensi dell'art.182 bis 6° comma l.f., al quale faceva seguito, in data 12.02.2013, il deposito, sempre presso il Tribunale di Frosinone, di una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art.160 6° comma l.f.;
- 3) che il Tribunale di Frosinone dichiarava improcedibile l'istanza ex art.182 bis l.f. ed inammissibile quella ex art.160 6° comma l.f.;



4) che \_\_\_\_\_ *in bonis*, con sede sociale trasferita a Roma, in data 17 aprile 2013, presentava dinanzi all'intestato Tribunale nuova domanda di concordato ex art. 160 6° comma l.f.; la procedura veniva dichiarata aperta con Decreto del 29.01.2014;

5) che con Informativa ex art.173 l.f. del 17.04.2014, il Commissario Giudiziale rilevava l'esistenza di circostanze ostative alla prosecuzione della procedura di concordato e, tra l'altro, il fatto che alcuni creditori anteriori alla domanda erano stati pagati dopo la domanda di ammissione alla procedura concorsuale minore, senza alcuna autorizzazione ed attestazione sulla funzionalità dello stesso al miglior soddisfacimento del ceto creditorio;

6) che, in particolare, \_\_\_\_\_ in data 13 giugno 2014 effettuava un bonifico per complessivi di € 8.540,00 per il pagamento della fattura n. 69/2014 e in data 05 luglio 2014 effettuava un bonifico in favore della convenuta per € 8.540,00 per il pagamento della fattura n. 56/2014;

7) che per tali motivi, il Tribunale, con Decreto del 30.05.2014, revocava l'ammissione della Società alla procedura di concordato;

8) che la società \_\_\_\_\_ è stata posta in Amministrazione Straordinaria ex D.Lgs. 270/99 dal Tribunale di Roma con Decreto dell'8.10.2014, di apertura della procedura Reg. A.S. n.3/2014, dopo averne dichiarato l'insolvenza con Sentenza n. 574/2014 del 07.07.2014;

9) che, precedentemente, con Decreto del Tribunale fallimentare di Roma del 20/29.01.2014, a seguito di domanda del 17.04.2013, regolarmente pubblicata nel Registro delle Imprese, dopo il rigetto di quella precedente, proposta avanti al Tribunale di Frosinone ed anch'essa regolarmente pubblicata, la Società era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo;

10) che con provvedimento del 13.03.2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato il programma di cessione del compendio aziendale di \_\_\_\_\_ e che, dunque, ricorre il presupposto di cui all'artt .49 D.lgs.270/99 e 67 l.f. per la proposizione della presente azione.

Con memoria del 22 gennaio 2018 si costituiva in giudizio la \_\_\_\_\_ Società Italiana di Servizi, contestando in fatto e in diritto la fondatezza della domanda.

In particolare, parte convenuta contestava l'improponibilità della dell'azione revocatoria per essere stata esercitata oltre il termine decadenziale triennale di cui all'art. 69 *bis* l.f.

Eccepiva altresì l'erronea indicazione della data del pagamento della Ft. 56/2014, che contrariamente a quanto indicato da parte attrice, non è avvenuto in data 05 luglio 2014



bensi in data 05 maggio 2014.

La convenuta invocava inoltre l'applicazione al caso di specie dell'esimente di cui all'art. 67 comma 3 lettera A. Da ultimo rilevava il difetto di interesse di agire da parte di stante l'assenza di un danno al patrimonio sociale riconducibile ai pagamenti effettuati in favore della convenuta.

All'udienza del 23 gennaio 2018 la causa veniva rinviata ex art. 183 VI co. cpc al 20 novembre 2018; in tale data veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03 dicembre 2019.

Il giudizio veniva trattenuto in decisione una prima volta in data 14 gennaio 2020.

Con decreto del 15 febbraio 2021, ritenuta la necessità di acquisire chiarimenti dalle parti, il G.I. revocava il provvedimento di rimessione in decisione del 14 gennaio 2020.

All'udienza del 24 ottobre 2022, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. nella loro massima estensione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di decadenza ex art. 69 *bis* di parte convenuta.

Giova rilevare che ai fini del presente giudizio trova applicazione l'art. 49 del D.lgs 270/99 il quale recita testualmente *“1) le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal Commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso della conversione della procedura in fallimento. 2) i termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento”*.

Rilevato che la società \_\_\_\_\_ è stata posta in Amministrazione Straordinaria ex D.Lgs. 270/99 dal Tribunale di Roma con Decreto dell'8.10.2014, di apertura della procedura Reg. A.S. n.3/2014, dopo averne dichiarato l'insolvenza con Sentenza n. 574/2014 del 07.07.2014, rilevato altresì che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio è avvenuta in data 04 luglio 2017, accertata quindi la tempestività della domanda, l'eccezione di parte convenuta non può trovare accoglimento.

Quanto l'ulteriore eccezione di parte convenuta circa l'erronea indicazione da parte attrice della data di pagamento della fattura n. 56/2014, si ritiene che tale eccezione non rilevi ai



fini dell'accertamento della fondatezza della domanda.

Appare del tutto evidente che trattasi di mero errore materiale nella trascrizione della data superato dalla produzione documentale della fattura in oggetto.

Occorre ora passare all'esame del merito.

Parte convenuta invoca l'esenzione dall'azione revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera a) L. Fall. ritenendo che la fattispecie in esame possa rientrare tra *“i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso”*.

L'eccezione è infondata.

In ordine all'ipotesi di cui all'art. 67, comma 3, lettera a) L. Fall., la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel senso che la stessa – risultando direttamente intesa a favorire la conservazione dell'impresa nell'ottica dell'uscita dalla crisi - fa riferimento ai pagamenti delle "forniture" (che innervano la produzione di beni e servizi), quali negozi immediatamente espressivi dell'esercizio dell'attività di impresa e sempre che siano stati effettuati secondo i termini d'uso (che attengono alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non alle prassi del settore economico di riferimento cfr. Cass. civ. Sez. I, 19/02/2021, n. 4482) giungendo ad escludere l'applicabilità di tale esenzione da revocatoria al compenso professionale del liquidatore di società fallita, con principio estensibile al caso del compenso del consulente, che non può ritenersi ricompreso tra le “forniture” richiamate (cfr. Cass. civ. Sez. VI - I Ord., 28/09/2021, n. 26244, sopra citata). Nel caso che qui occupa, le fatture prodotte (n. 56/2014 e 69/2014) recano, quale giustificativo, la generica indicazione *“Compenso ordinario come da contratto del 02/01/2014”*. Dall'esame del contratto del 02 gennaio 2014 si evince che lo stesso ha ad oggetto *“prestazioni di consulenza del lavoro: 1) comunicazioni agli uffici competenti inerenti il rapporto di lavoro (assunzione, variazione; cessazione del personale); 2) l'elaborazione e la stampa del Modello F24 per gli adempimenti periodici; 3) l'elaborazione mensile e l'invio del modello DM10 e del modello EMENS; l'elaborazione del Modello 770; l'elaborazione e la stampa dei Modelli Cud; Autoliquidazione INAIL; tabulato T.F.R. annuale; calcolo delle liquidazioni”*. Ulteriormente, nel caso di specie manca la prova, gravante in capo all'*accipiens*, dello svolgimento di tali servizi e che si tratti di pagamenti effettuati secondo i termini d'uso



(termine da intendersi riferito alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico di riferimento (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016 (Rv. 642044 – 01). Sul punto, la Cassazione ha avuto modo di chiarire che perché un pagamento possa ritenersi eseguito nei termini d'uso: a) occorre avere riguardo al "rapporto diretto tra le parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come le complessive modalità di pagamento"; b) in particolare, "pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace, tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore - adeguatamente consolidata e stabile, così da potersi definire tale - volta a derogare a quella clausola contrattuale ed introdurre, come nuova regola *inter partes*, il pagamento nei termini diversi e più lunghi. Non basterebbe, pertanto, che alcuni pagamenti fossero compiuti ed accettati in un lasso temporale maggiore: oggetto di prova è la circostanza di un "uso" diverso tra le parti, quale condotta reiterata sul piano oggettivo, stabilizzatasi già prima dei pagamenti sospetti (Cass. civ. Sez. VI - I, Ord., (ud. 22/10/2021) 11-01-2022, n. 608; Corte d'Appello Milano Sez. IV, Sent., 30/06/2022). Trattasi dunque di prestazioni che non appaiono *prima facie* indirizzate a salvaguardare la continuità dell'impresa, non ravvisandosi la prova della loro esecuzione, né i loro pagamenti possono ritenersi eseguiti secondo modalità d'uso, stante la mancanza di alcun riferimento a pagamenti pregressi, al riconoscimento di eventuali acconti e alle modalità e tempi di fatturazione.

Occorre ora passare all'esame della collocazione temporale dei pagamenti di cui si discute. Giova rilevare che la previsione di cui all'art. 69 bis comma secondo l. fall., - introdotta con il Decreto Sviluppo (D.L. 83/2012, conv. con modif. nella legge 134/2012) - che ha normato l'orientamento consolidato della giurisprudenza formatosi già prima della riforma del 2006, secondo cui "*nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento ... i termini per l'esercizio delle azioni revocatorie decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese*", trova applicazione anche quando alla domanda di concordato preventivo segua l'ammissione all'amministrazione straordinaria e la dichiarazione dello stato di insolvenza. L'art. 49 D.L.vo, nello stabilire che i termini per l'esercizio delle azioni revocatorie si computano a far data dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, richiama infatti



espressamente tutte le disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare, tra le quali per l'appunto il già citato art. 69bis. Del resto, sarebbe del tutto irrazionale negare l'operatività del principio di consecuzione ai fini dell'esercizio delle azioni revocatorie nella successione di procedure concorsuali che interessano le imprese di più grandi dimensioni.

Senonché, occorre chiarire la natura e la portata del principio di consecuzione delle procedure. Si ha di regola consecuzione di procedure quando una o più procedure minori si susseguono sfociando, senza soluzione di continuità, nel fallimento o, come nel caso di specie, nell'amministrazione giudiziaria seguita dalla declaratoria dello stato di insolvenza. La sequenza dà luogo così ad una procedura unitaria, sebbene articolata in più fasi; procedura unitaria perché identico è lo stato di insolvenza, che ha dato luogo tanto alla procedura minore quanto al successivo fallimento. Tale unitarietà non viene meno ove sussista uno vuoto temporale nella successione delle procedure, essendo le stesse manifestazione di un'unica crisi di impresa. Diretto corollario di tale ragionamento è che all'anteriore procedura di concordato e non a quella successiva di fallimento (o di amministrazione straordinaria della grande impresa insolvente) occorre fare riferimento per individuare la disciplina applicabile alle azioni revocatorie.

Nel caso che ci occupa, il breve lasso temporale intercorso tra la pubblicazione della domanda di concordato preventivo e la declaratoria dello stato di insolvenza immediatamente successiva all'amministrazione straordinaria e la mancata allegazione ad opera di parte convenuta, a ciò onerata, di un ritorno *in bonis* di n quell' arco temporale si da ritenere che le procedure susseguitesi fossero riferibili a due diverse situazioni di crisi, impongono di ritenere l'unitarietà della condizione sottesa al deposito del ricorso *ex art. 161 comma sesto l. fall.* e alla declaratoria dello stato di insolvenza dopo l'ammissione all'amministrazione straordinaria.

Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, deve dunque ritenersi operante la consecuzione tra la procedura di concordato preventivo e quella di amministrazione straordinaria e il termine semestrale per l'esercizio dell'azione revocatoria *ex art. 67 comma secondo l. fall.* deve essere computato a ritroso dal 17.04.2013, data della pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso *ex art. 161 comma sesto l. fall.*

Ne consegue che i pagamenti dei quale si discute non si possono collocare nel c.d. "*periodo sospetto*" poiché, pur operando il principio della consecuzione tra procedure, sono stati effettuati dopo la pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di concordato e



non prima.

Tali pagamenti, quindi, non possono essere oggetto della revocatoria invocata e la domanda pertanto non può trovare accoglimento.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

### **PQM**

Il Tribunale di Roma definitivamente pronunciando, nel giudizio in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda;
- spese compensate.

Così deciso, in Roma in data 1° giugno 2023

Il Giudice

Dott.ssa Barbara Perna

